Anno 1870

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con vaglia postale affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Num. 288

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

Per Firenze . . . . | Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento | Anno L. 42 | Sem. 22 | Trim. 12
Roma e per le Provincie del Regno . . . . | » » 46 | » 24 | » 13
Svizzera . . . . | » » 58 | » 31 | » 17

Firenze, Mercoledì 19 Ottobre

Francia . . . . | Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento | Anno L. 82 | Sem. 48 | Trim. 27
Inghil., Belgio, Austria, Germ. | » » 112 | » 60 | » 35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento . . . . | » » 82 | » 44 | » 24

PARTE UFFICIALE

Il N. 5925 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Codice penale per l'esercito in data 28 settembre 1869;

Visto il decreto in data del 9 corrente mese, con cui le provincie romane sono annesse ai nostri Stati;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È instituito nella città di Roma un Tribunale militare permanente, in conformità delle prescrizioni del Codice penale per l'esercito, e la sua giurisdizione si estenderà a tutta la divisione militare territoriale di Roma.

Art. 2. È soppresso il Tribunale militare instituito col nostro decreto, in data 14 agosto ultimo scorso, presso il corpo d'osservazione concentrato nell'Italia centrale, e le cause pendenti nanti il medesimo saranno devolute ai Tribunali militari territoriali, giusta le norme di competenza segnate dal Codice suddetto.

Art. 3. Il presente decreto avrà effetto a datare dal 1° prossimo venturo novembre.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 9 ottobre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

Il N. 5932 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 9 ottobre 1870, n. 5903;

Visto l'articolo 82 dello Statuto del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

È pubblicata, ed avrà vigore nella provincia di Roma la legge elettorale politica del Regno del 17 dicembre 1860, n. 4513.

Il numero dei deputati per detta provincia è di quattordici.

Articolo 2.

La distribuzione dei collegi elettorali è regolata nel modo apparente dalla tabella annessa al presente decreto, che sarà d'ordine Nostro firmata dal Ministro dell'Interno.

La numerazione dei collegi è fatta in continuazione di quella approvata col decreto del 13 ottobre 1866, n. 3282.

Articolo 3.

Per queste prime elezioni, le amministrazioni comunali esistenti, procederanno alla formazione delle liste elettorali entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

I reclami contro le liste elettorali saranno interposti entro cinque giorni dalla data della pubblicazione di dette liste, e portati al Luogotenente del Re, il quale deciderà entro tre giorni dalla data della loro presentazione.

Articolo 4.

Fino alla attivazione in detta provincia della legge sull'ordinamento giudiziario del Regno, i reclami di che nell'articolo 54 della legge elettorale saranno portati al Tribunale d'appello, ed i ricorsi, di che nel successivo articolo 57, alla Autorità, alla quale in detta provincia è demandata la giurisdizione di terza istanza.

Articolo 5.

Sui reclami e ricorsi sopraccennati sarà deciso sommariamente ed in via d'urgenza, e le funzioni di Pubblico Ministero saranno esercitate dal Procuratore fiscale.

Articolo 6.

Il presente decreto avrà vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 15 ottobre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.
RAELI.

TABELLA delle circoscrizioni dei Collegi elettorali della Provincia di Roma.

Provincia	Numero dei Collegi	Sede dell'uffizio principale	Comuni che compongono i Collegi e le Sezioni
ROMA 1 2 3 4	494 495 496 497	ROMA Id. Id. Id.	La Giunta comunale, di concerto coll'autorità governativa, determinerà la circoscrizione dei quattro Collegi. Abitanti 171,629.
5	498	TIVOLI	Sez. 1. — *Tivoli*, Casape, Castelmadama, Ciciliano, Monticelli, Sambucci, S. Gregorio, Santo Paolo dei Cavalieri, Saracinesco, Vicovaro. Sez. 2. — *Palombara*, Monte Libretti, Monte Ilario, Nerola, Montorio Romano, Moricone. Sez. 3. — *Castelnuovo di Porto*, Fiano, Civitella S. Paolo, Filacciano, Leprignano, Morlupo, Nazzano, Ponzano, Riano, Rignano, Scrofano, S. Oreste, Torrida. Sez. 4. — *Arsoli*, Anticoli Corrado, Licenza, Cantalupo Bardella, Percile, Scarpa, Riofreddo, Roccagiovine, Roviano, Vallinfredda, Vivaro. Sez. 5. — *Monterotondo*, Mentana, S. Angelo. Comuni 43, sez. 5, abitanti 50,151.
6	499	ALBANO	Sez. 1. — *Albano*, Ariccia, Nettuno, Castelgandolfo, Porto d'Anzio. Sez. 2. — *Frascati*, Colonna, Grottaferrata, Monte Compatri, Monteporzio, Rocca di Papa, Rocca Priora, Marino. Sez. 3. — *Genzano*, Civitalavinia, Nemi. Sez. 4. — *Palestrina*, Castel S. Pietro, Gallicano, Pofi, Zagarolo. Comuni 21, sez. 4, abitanti 51,820.
7	500	SUBIACO	Sez 1. — *Subiaco*, Affile, Agosta, Camerata, Canterano, Cervara, Cerreto, Gerano, Jenne, Marano, Ponza, Roccacanterano, Valle Pietra. Sez. 2. — *S. Vito*, Capranica, Civitella, Pisciano, Rocca S. Stefano, Roiate. Sez. 3. — *Genazzano*, Cave, Roccadicave, Olevano. Sez. 4. — *Valmontone*, Lugnano, Montefortino. Comuni 26, sez. 4, abitanti 47,022.
8	501	CIVITAVECCHIA	Sez. 1. *Civitavecchia*, Cerveteri, Allumiere, Tolfa. Sez. 2. — *Corneto*, Montalto, Monteromano. Sez 3. — *Sutri*, Nepi, Bassan di Sutri, Viano, Capranica di Sutri. Sez. 4. — *Bracciano*, Oriolo, Trevignano, Manziana, Canale. Sez. 5. — *Ronciglione*, Caprarola, Fabbrica, Cartognano. Sez. 6. — *Campagnano*, Anguillara, Formello, Mazzano, Monterosi. Comuni 26, sez. 6, abitanti 49,301.
9	502	FROSINONE	Sez. 1. — *Frosinone*, Ripi, Torrice. Sez. 2. — *Monte S. Giovanni*, Bauco. Sez. 3. — *Ferentino*, Morolo, Supino. Sez. 4. — *Veroli*. Comuni 9, sez. 4, abitanti 50,214.
10	503	ANAGNI	Sez. 1. — *Anagni*, Aguto, Sgurgola. Sez. 2. — *Paliano*, Piglio, Serrone. Sez. 3. — *Alatri*, Collepardo, Fumone. Sez. 4. — *Guarcino*, Anticoli, Filettino, Torre, Trevi, Trivigliano, Vico. Comuni 16, sez. 4, abitanti 49,220.
11	504	CECCANO	Sez. 1. — *Ceccano*, Arnara, Giuliano, Patrica, S. Stefano. Sez 2. — *Ceprano*, Falvaterra, Poli, Strangolagalli. Sez. 3. — *Piperno*, Maenza, Prossedi, Roccagorga, Roccasecca, Sonnino. Sez. 4. — *Vallecorsa*, Castro, S. Lorenzo. Comuni 18, sez. 4, abitanti 44,541.
12	505	VELLETRI	Sez. 1. — *Velletri*, Cisterna, Roccamassima, Cori. Sez. 2. — *Segni*, Carpineto, Gavignano, Gorga, Montelanico. Sez. 3. — *Sezze*, Bassiano, Norma, Sermoneta. Sez. 4. — *Terracina*, S. Felice. Comuni 11, sez. 4, abitanti 52,488.
13	506	MONTEFIASCONE	Sez. 1. — *Montefiascone*, Bolsena, Capo di Monte, Marta. Sez. 2 — *Acquapendente*, Onano, Grotte S. Lorenzo, S. Lorenzo Nuovo, Proceno. Sez 3. — *Bagnorea*, Castelcellese, Celleno, Castiglione in Teverina, Lubriano, Civitella d'Agliano, Graffignano, Roccalvecce, S. Michele. Sez. 4. — *Valentano*, Farnese, Ischia, Gradoli, Latera, Pianzano. Sez. 5. — *Toscanella*, Arlena, Canino, Cellere, Tessennano. Comuni 29, sez. 5, abitanti 50,856.
14	507	VITERBO	Sez. 1. — *Viterbo*, Bagnaia, Canepina, Grotte S. Stefano, Soriano, Vallerano, Vignanello, S. Martino, Vitorchiano. Sez. 2. — *Orte*, Bassanello, Bassano, Bomarzo, Gallese. Sez. 3. — *Vetralla*, Barbarano, Bieda, S. Giovanni di Bieda. Sez. 4 — *Civitacastellana*, Calcata, Stabbia, Castel S. Elia, Corchiano. Comuni 23, sez. 4, abitanti 55,499.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro dell'Interno
G. LANZA.

Il N. 5926 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 9 giugno 1861, 27 settembre 1862, 28 giugno 1865, 6 gennaio e 22 agosto 1867;

Sulla proposta del Ministro della Guerra, e sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Dalla data del presente decreto il territorio della Comarca di Roma e delle provincie di Civitavecchia, Viterbo, Velletri e Frosinone costituirà la divisione militare territoriale di Roma.

Art. 2. Il Comando generale della divisione militare territoriale di Roma avrà sede nella città di Roma.

Art. 3. Le attribuzioni di servizio del Comando generale della divisione militare territoriale di Roma saranno quelle stesse che, in forza dei vigenti regolamenti militari, esercitano i comandanti generali delle altre divisioni militari territoriali del Regno.

Art. 4. Le varie indennità di rappresentanza, cancelleria, alloggio, ecc., ecc., al comandante generale della divisione militare territoriale di Roma saranno regolate dal Ministro della Guerra, conforme ai Nostri decreti vigenti.

Il Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 9 ottobre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

Il N° MMCCCCXLII (Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione del 25 gennaio 1870 del Consiglio comunale d'Itri, in provincia di Terra di Lavoro;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato lo statuto, visto d'ordine Nostro dal Ministro anzidetto, per l'istituzione di una cassa di risparmio nel comune d'Itri, in provincia di Terra di Lavoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 4 settembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

S. M. sulla proposta del Ministro della Marina ha concessa la medaglia d'argento al valore di Marina:

In udienza del 29 settembre 1870 a Mattia Francesco, falegname, da Bitonto, per avere il 2 agosto di detto anno salvato, con rischio della propria vita, un uomo che stava per annegare presso la spiaggia di Santo Spirito di Bitonto.

Ed in udienza del 13 ottobre corrente a Chiappori Gian Battista, marinaro da Pegli, per avere il 2 luglio u. s. salvato, con rischio della propria vita, un giovinetto che stava per annegare presso quella spiaggia.

Il Ministro della Marina, per autorizzazione avutane da S. M. in udienza del 13 detto ottobre, ha concesso una menzione onorevole al valore di marina a Gaggero Giuseppe da Pegli, per avere il 2 luglio p. p. cooperato al salvamento del giovine sopra menzionato; ed a Santarelli Augusto guardia doganale, Simonetti Vincenzo pescatore, e Diamantini Giovanni operaio, per avere salvato un marinaro, unico superstite dell'equipaggio del baragozzo nazionale *Nazzareno*, naufragato nelle acque di Sinigallia il 27 agosto p. p.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra S. M. ha in udienza del 2 ottobre 1870 fatta la seguente disposizione:

Brunetti Eugenio, luogotenente nell'arma di artiglieria, dispensato dal servizio in seguito a volontaria dimissione.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE.

Prospetto delle vendite dei beni immobili pervenuti al Demanio dall'asse ecclesiastico.

Nel mese di settembre 1870 (*).

N° dei lotti venduti		639
Prezzo d'asta	L.	3,145,081 78
Prezzo d'aggiudicazione	»	3,751,335 60

In complesso dal 26 ottobre 1867 al 30 settembre 1870.

N° dei lotti venduti		47765
Prezzo d'asta	L.	227,998,992 73
Prezzo d'aggiudicazione	»	298,805,377 03

(*) Mancano alcuni prospetti d'esiti d'incanti tenuti in settembre nelle provincie di Lecce, Reggio di Calabria e Piacenza.

Firenze, lì 17 ottobre 1870.

Il Direttore Generale
SARACCO.

Per il Direttore Capo della 6ª Divisione
ROSMINI.

MINISTERO DELLA MARINA

Notificazione.

È stata autorizzata l'ammissione nella Scuola allievi macchinisti della R. marina dei giovani appresso indicati per essere stati classificati i primi quindici in ordine di merito, in conseguenza del favorevole risultato d'esami di concorso prestato a tenore del disposto dal R. decreto 22 aprile 1868:

Fernandez Ignazio — Pinto Giuseppe — Faiella Achille — Vittori Gioachino — Cataldo Ferdinando — Trassino Giovanni — Giambone Pasquale — De Lisi Salvatore — Imperiale Luigi — Brotti Giulio — De Maria Errico — Gianquitto Michele — Scognamigli Antonio — Puolato Giovanni — Tortora Maurizio.

I predetti giovani dovranno presentarsi al comando della prima divisione del corpo Reale equipaggi (in Spezia) non più tardi del giorno 31 corrente mese per ottemperare al disposto dall'articolo 12 del Regio decreto 22 aprile 1868, n. 4356.

Quelli che non si saranno presentati al corpo entro il termine come sopra stabilito, senza comprovare un legittimo impedimento, s'intenderà abbiano rinunciato al loro posto d'allievo, del quale sarà disposto a favore di altro candidato a seconda delle norme stabilite.

Dato a Firenze, addì 18 ottobre 1870

Il Direttore Generale
del personale e servizio militare
A. DEL SANTO.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Concorsi per cattedre di chimica negli Istituti tecnici.

Essendo vacanti alcune cattedre di chimica generale, agraria ed applicata alle costruzioni negli istituti tecnici del Regno, si farà presso questo Ministero un concorso per esame, il quale si comporrà:

I. Di una prova scritta sopra un tema da estrarsi a sorte fra quelli indicati nell'unito programma.

II. Di una lezione, che duri non meno di tre quarti d'ora e non ecceda un'ora ed un quarto, sopra un tema tolto dai programmi di chimica degli istituti tecnici.

III. Di uno sperimento pratico al laboratorio.

Fra i candidati riconosciuti idonei ne saranno tosto nominati quattro alle cattedre vacanti o come professori titolari o come reggenti, in ragione del numero dei suffragi.

Lo stipendio dei professori titolari è di lire 2,200, lire 2000, lire 1800 se di prima, seconda o terza classe.

Quello dei reggenti è di lire 1760, 1600 e 1440 secondo le rispettive classi.

Allo stipendio andrà congiunta una gratificazione, che potrà rinnovarsi d'anno in anno, per quei candidati che, sopra parere della Giunta esaminatrice e del Consiglio Superiore per l'istruzione tecnica, si saranno maggiormente segnalati negli esami.

Verrà conferito così agli uni come agli altri un diploma che li dichiarerà eligibili, e nel quale saranno indicati i punti ottenuti nelle singole materie di esame e le speciali osservazioni, che la Giunta esaminatrice stimasse opportuno introdurre.

È fatta facoltà alla Giunta esaminatrice di non ammettere all'esame i candidati che non fossero muniti di validi titoli.

Sono di diritto compresi nel novero dei concorrenti gli attuali incaricati degli insegnamenti di chimica negli istituti.

I concorrenti dovranno presentare le loro domande a questo Ministero non più tardi del 15 novembre.

Le prove per l'esame incomincieranno il giorno 1° dicembre.

La relazione della Giunta sopra il presente concorso verrà sottoposta al Consiglio superiore per l'istruzione tecnica e da questo trasmessa al Ministero col suo avviso.

TEMI *per la prova scritta nell'esame di chimica che si darà il giorno* 1° *dicembre* 1870 *presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.*

I.

1. Leggi colle quali i corpi si combinano fra loro; esposizione e dimostrazione delle leggi delle proporzioni definite e multiple.
2. Esposizione della dottrina degli equivalenti e della dottrina atomica.
3. Aria atmosferica; sua composizione normale, dimostrazione della presenza in essa dell'ossigeno, dell'azoto, dell'acido carbonico e del vapore d'acqua.
4. Carbonio; suoi diversi stati allotropici, sue combinazioni coll'ossigeno, caratteri distintivi dell'acido carbonico e dell'ossido di carbonio; passaggio dell'uno all'altro nelle operazioni chimiche.
5. Combinazioni dell'azoto coll'ossigeno e preparazione delle medesime.
6. Solfo; suoi composti principali ossigenati, caratteri dei medesimi e loro preparazione.
7. Cloro; sua preparazione, suoi caratteri, e principali suoi composti ossigenati.
8. Solfuri metallici, come si ottengono.
Quali solfuri, trattati con un acido in presenza dell'acqua o con un idracido danno acido solfidrico.
Polisolfuri alcalini; come si comportano cogli acidi.
9. Quali sono le proprietà che caratterizzano in genere i corpi metallici, e quali sono le applicazioni che ne derivano.
10. Ossidi metallici; come si ottengano e come da essi si riducano i metalli.

II.

11. Origine del terreno coltivabile; quali sono gli agenti che, determinando l'alterazione delle rocce, hanno prodotto e producono il terreno coltivabile.
12. Analisi immediata ed analisi elementare dei terreni, e loro classificazione secondo il componente predominante.
13. Acque d'irrigazione; loro diverse qualità dipendenti dalla composizione. Come si sveli nell'acqua la presenza dei corpi gasosi sciolti, della calce, della magnesia, dei solfati, dei cloruri, dei bicarbonati, dei nitrati, e delle materie organiche.
14. Quali sono i materiali necessari alla vegetazione; d'onde le piante li traggono. Teoria degli azotisti: è dessa sufficiente? Conclusioni pratiche.
15. Teoria chimica delle concimazioni, del maggese, delle arature, e dei sovesci.
16. Teoria della fermentazione.
17. La fermentazione alcoolica e la vinificazione. Alcolimetria.
18. Piante saccarifere; diverse qualità di zuccaro in esse contenute. Saccarimetria.
19. Delle piante feculenti e particolarmente della patata (*solanum tuberosum*); determinazione della quantità di fecola contenuta nella patata. Estrazione della fecola.
20. Acidificazione dei vini; cause che la determinano, mezzi per prevenirla. Come si possa conoscere la presenza dell'acido solforico libero, impiegato ad adulterazione dell'aceto.

III.

21. Aria atmosferica; come si alteri nei luoghi rinchiusi, e per quali cagioni. Quantità d'aria necessaria all'uomo respirante in luogo chiuso. Aeramento degli ambienti.
22. Acqua; distinzione fra le acque potabili e le crude. Quanta sorta di queste, come si distinguono, e come si migliorino per adattarle agli usi della vita e delle industrie. Acque torbide; metodi di chiarificazione.
23. Pietre da calce; loro caratteri chimici; cottura dei calcari, e condizioni che ne favoriscono la scomposizione per mezzo del calore.
24. Caratteri chimici della calce, della magnesia, dell'allumina e della silice.
25. Presa delle malte di calce, fenomeni che ne danno la ragione per le calci aeree e per le idrauliche
26. Argille; loro origine geologica; loro caratteri generici e loro diversità e distinzione in classi. Effetti della cottura sulle argille.
27. Gesso; suoi stati in natura; cottura del gesso; impieghi di questo nelle costruzioni; origine della sua presa e casi che ne indicano o ne controindicano l'uso.
27. Ferro; minerali che si prestano alla sua estrazione industriale. Teoria chimica di questa e della conversione del ferraccio in ferro. Usi del ferraccio e del ferro.
28. Zinco, stagno, rame e piombo; caratteri chimici di questi metalli; loro usi nelle costruzioni.
29. Legni da costruzione; cause delle loro alterazioni; mezzi coi quali queste si impediscono o si ritardano. Procedimenti d'imbevimento.

PARTE NON UFFICIALE

NUOVI REGOLAMENTI
DELLE DOGANE SPAGNUOLE.

Il fascicolo di settembre del Bollettino Consolare contiene la seguente " Comunicazione del cav. F. BRUNA, *R. console a Malaga.* "

Essendosi compiaciuto il R. Ministro a Madrid di inviarmi un esemplare ufficiale delle nuove ordinanze e regolamenti delle dogane spagnuole, approvate da S. A. il Reggente del Regno con decreto del 15 luglio 1870, pubblicate nell'ultima metà dello scorso settembre, mi sono occupato di estrarre in traduzione, dai 294 articoli e 20 appendici di cui consta la pubblicazione, tutto quanto, a mio giudizio, può interessare la navigazione all'estero e in conseguenza i capitani nazionali che si dirigeranno alle coste spagnuole, i quali resi informati dei nuovi loro doveri potranno così evitare le pene a cui vengono sottomessi i trasgressori.

AVVERTIMENTI, *per norma della navigazione nazionale, sugli obblighi dei capitani di bastimenti mercantili che si dirigono ai porti spagnuoli, giusta il nuovo ordinamento doganale approvato da S. A. il Reggente del Regno con decreto del* 15 *luglio* 1870.

In virtù dei nuovi ordinamenti doganali, il Governo spagnuolo ha soppresso le carte consolari di cui dovevano provvedersi all'estero i capitani diretti ai porti della Spagna; permette il transito e il trasbordo delle merci; i depositi vengono ampliati, facilitati e resi meno onerosi di prima; si ammettono le consignazioni all'ordine e si ricevono i carichi venuti in cerca di mercato ecc.

Questi nuovi ordinamenti entrano in vigore il 1° di novembre 1870, ad eccezione della prescrizione (art. 46) ai capitani di tener pronto il manifesto del loro carico appena giunti nelle acque giurisdizionali spagnuole, quale prescrizione non entrerà in vigore che dal 1° gennaio 1871 per i bastimenti provenienti da tutti i porti di Europa, e da quelli dell'Asia e dell'Africa posti sulle coste del Mediterraneo e dell'Africa nell'Atlantico, fino a Capo Mogador; e dal 1° di aprile dello stesso anno per tutti gli altri porti d'Asia e d'Africa e per quelli dell'America e dell'Oceania.

SEZIONE II. — *Dei capitani e dei loro manifesti.*

Art. 46. — Ogni capitano di bastimento proveniente dall'estero è obbligato (art. 42) a tener pronto appena giunto nelle acque giurisdizionali di Spagna (chilometri 11,111 dal lido) un manifesto da lui sottoscritto, il quale comprenda tutto il carico, provviste ed attrezzi di bordo.

Questo manifesto servirà di base per tutte le operazioni ulteriori e dovrà necessariamente esprimere:

1° Qualità e nome del bastimento, sua portata, bandiera, numero delle persone d'equipaggio, nome del capitano e porto o porti di provenienza.

2° Porto o porti a cui siano destinate le merci.

3° Numero, classe, marche, numerazione e peso lordo di tutti i colli che conduce a bordo, comprendendovi le paccottiglie dell'equipaggio; classe e qualità delle merci e nome dei caricatori e dei ricevitori o consegnatari o pure l'indicazione di venire *all'ordine*, e tutto con separata designazione di ciascuno dei porti di destinazione.

Il numero e peso dei colli dovrà esprimersi in tutte lettere ed in cifre.

Non si ammetterà mai l'espressione *merci* o qualunque altra designazione vaga o indeterminata.

4° I carichi alla rinfusa si dichiareranno in peso, numero o misura.

Il manifesto, se il bastimento fosse estero, potrà essere steso in lingua spagnuola, francese, inglese o nella lingua della nazione a cui il bastimento appartiene.

Art. 47. — A continuazione del manifesto il capitano vi apporrà una nota nella quale venga specificato:

1° Il numero totale dei passeggieri che conduce e dei colli ai medesimi appartenenti, con distinzione dei porti ai quali sono destinati.

2° Le verghe (*lingotes*) di ferro che gli servono di zavorra.

3° Le provviste ed attrezzi di bordo.

Sono considerate provviste ed attrezzi di bordo i seguenti articoli: olio, acquavite, ancore e catene di riserva, catrame, candele, caffè, canapa, carbone minerale e vegetale, carne fresca e salata, birra, cordame, cioccolata, galletta, granaglie, farine, uova, legumi secchi, conserve di commestibili, legna da fuoco, legni d'alberatura, burro, pane, patate, paste, pesce salato, sale, sego, sidro, tabacco, vele di rispetto, aceto, vino e le armi e munizioni necessarie per la difesa del bastimento.

Art. 49. — Se il bastimento viene ammesso a libera pratica, il capo dei doganieri (*resguardo*) si farà esibire il manifesto di cui è parola all'art. 46, apponendovi il *visto*.

Esaminerà in seguito il giornale di bordo e farà constatare se questo trovasi in regola, e se dalle vidimazioni appostevi risulta che il bastimento abbia approdato in qualche altro porto dopo quello di provenienza, che sia stato dichiarato nel manifesto.

Terminata la visita rimarrà a bordo una guardia doganale.

Art. 50. — L'amministratore, capo della dogana, potrà in seguito praticare la visita di ancoraggio (*fondeo*) e potrà pure, stimandolo conveniente, apporre i sigilli ai boccaporti, alle camere, o ad ogni altro compartimento chiuso della nave e mantenerveli fino a tanto che non abbia principio la discarica.

La visita anzidetta può ripetersi quante volte sarà necessario, e la facoltà di farla può essere delegata a un impiegato della dogana o ad un capo dei doganieri.

Art. 51. — Nell'atto di ammissione del bastimento a libera pratica il capitano consegnerà all'amministratore della dogana il manifesto di cui è parola nell'art. 46, e nelle ventiquattr'ore seguenti, sia o no giorno festivo, dovrà similmente presentarne due copie in lingua spagnuola, o tre se il carico venisse destinato per più di un porto spagnuolo.

Se il manifesto presentato fosse steso in qualunque altra lingua diversa dalla spagnuola, verrà legalizzato dall'amministratore col sigillo della dogana e rimesso al consegnatario del bastimento perchè a spese del capitano ne sia fatta la traduzione, restituendolo quindi alla dogana, colla traduzione, conformemente ad apposito modello, dentro il termine massimo di ore ventiquattro.

Il capitano dovrà presentare ad un tempo col manifesto una relazione dei passeggieri che conduce destinati a sbarcare nel porto, e dei colli ai medesimi appartenenti.

Art. 52. — Se la Commissione sanitaria ordina che il bastimento vada a scontare quarantena in un lazzaretto situato in altro porto, il capitano non presenterà le copie del manifesto che al suo ritorno.

Art. 53. — Se un bastimento da guerra conducesse a bordo delle merci soggette a pagamento di diritti doganali, dovrà il commissario di bordo presentarne il manifesto vidimato dal comandante, osservando tutte le formalità prescritte nelle presenti ordinanze.

Art. 54. — Ogni partita del manifesto dovrà esservi intestata a nome del ricevitore o consegnatario.

Quando la polizza fosse all'ordine, dovrà esprimersi ciò nel manifesto, e sarà riconosciuto come ricevitore o consegnatario colui che la presenterà e ne risulti proprietario in virtù dell'ultima girata.

Se dentro le prime ventiquattro ore non si presentasse nessuno, verrà ciò annunziato fissandosi un nuovo termine di ore quarant'otto, il quale trascorso, si procederà nei termini stabiliti nello articolo 70.

Non si permetterà nel manifesto la consegna all'ordine di nessun collo di tessuti.

Art. 55. — Non sarà ammesso il manifesto che contenga raschiature, emendamenti o interlineazioni, e una volta presentato non si potrà più fare nel medesimo nè rettificazioni, nè variazioni di sorta.

Art. 56. — Il domicilio del capitano, per tutti gli effetti di queste ordinanze, sarà la casa del consegnatario della nave; in difetto di questa, quella del console o viceconsole della nazione a cui appartiene; e in mancanza di questi funzionari lo sarà il bordo del bastimento da esso comandato.

Art. 57. — Se nello esame del manifesto rileva l'amministratore che le provviste di bordo dichiarate eccedano il necessario per giorni venti di mantenimento, disporrà che il capitano paghi i diritti delle eccedenti oppure che siano queste sbarcate e custodite in magazzini sicuri fino alla partenza del bastimento.

Art. 58. — Quando un bastimento per rilascio forzoso approderà in qualche cala, ancoraggio o luogo di spiaggia ove non ci sia dogana, il capitano presenterà il manifesto originale e due copie al capo delle guardie doganali, il quale, all'uscita del bastimento ritornerà al capitano il manifesto originale, trasmetterà una delle copie all'amministratore della dogana del punto di destinazione del bastimento, e l'altra all'amministratore principale della sua provincia. Lo stesso eseguiranno li amministratori subalterni in caso di approdo in rilascio forzato di bastimenti che abbiano un'altra destinazione.

SEZIONE III. — *Dei consegnatari e delle loro dichiarazioni.*

Art. 61. — *Consegnatario* è la persona al cui nome viene destinato un bastimento od un carico.

Vi sono pertanto consegnatari di bastimenti e consegnatari di carico.

Per essere consegnatario si rende necessario trovarsi inscritto nella matricola *industriale* del luogo di residenza e pagare allo Stato la corrispondente quota.

Nelle provincie, *vascongadas*, ove non si trova stabilita la contribuzione industriale, potranno essere consegnatari coloro che abbiano un negozio aperto sul luogo, e che paghino in conseguenza le tasse imposte nella località.

Art. 62. — I viaggiatori possono essere consegnatari delle merci che portino seco loro, quando l'ammontare dei diritti inerenti non superi le 250 *pesetas* (lire 263).

Potranno anch'esserlo gli individui dell'equipaggio per le rispettive paccottiglie di merci da essi portate e incluse nel manifesto, e i di cui diritti non eccedano le 100 *pesetas*, (lire 105).

Le merci, in quantità proporzionata al consumo di una persona o famiglia, che non costituiscano oggetto di commercio, potranno essere dichiarate alla consegnazione di qualunque persona conosciuta e residente sul luogo.

Art. 63. — I consegnatari potranno servirsi, per le spedizioni doganali, dei loro dipendenti o di agenti speciali.

Art. 64. — Si considera consegnatario di un bastimento o del suo carico la persona designata dal capitano nel suo manifesto in conformità colle polizze di carico, quando queste sono dirette a persona determinata, e per le polizze all'ordine, colui a di cui favore sia stata fatta l'ultima girata.

La persona designata come consegnatario può accettare o rifiutare liberamente la consegnazione dentro le quarant'otto ore dall'ammissione del manifesto.

Art. 70. — Nel caso che la consegnazione venga rifiutata o che il consegnatario designato dal capitano non si rinvenga o sia decaduto senza lasciare chi lo sostituisca, o quando per i carichi *all'ordine*, non si presenti nessuno come consegnatario nel termine stabilito, l'amministratore lo manifesterà d'ufficio al console o viceconsole della nazione del caricatore se questo fosse straniero, od al presidente della Giunta di agricoltura, industria e commercio se fosse spagnuolo.

Se i funzionari anzidetti accettano la consegnazione, essi dovranno fare le dovute dichiarazioni nei termini stabiliti; se non l'accettano, l'amministratore procederà d'ufficio alla discarica.

(Art. 69). — Qualunque mercanzia che nel manifesto del capitano consti destinata a punto determinato vi dovrà essere spedita.

Si permetterà nonostante di spedire ad ogni altro punto di Spagna o dell'estero:

1° Le merci dichiarate all'ordine.

2° Le merci che quantunque dichiarate a consegnazione espressa appartengano alle classi designate nell'appendice n. 7 (1).

(1) *Appendice N* 7 Cacao, caffè, carbone, cereali, cotone in rama, cuoi, baccalà, doghe, guano, legnami, pepe, petrolio, sale, solfo, zucchero.

(Art. 290). — Tutte le designazioni di peso e di misura espressi dagli interessati nei documenti di dogana, come pure nei manifesti dei capitani, debbono essere giusta il sistema metrico decimale.

Art. 84. — Tutte le spese occorrenti per le discariche d'ufficio, spese di trasporto, magazzinaggio ed altre saranno a carico di chi le ha cagionate o della mercanzia medesima quando questa non abbia proprietario o sia venduta nella forma stabilita.

CAPITOLO V.
Del transito e del trasbordo delle merci.

SEZIONE I. — *Del transito.*

Art. 126. — *Per transito* s'intende il passaggio delle merci estere che toccano i porti o attraversano il territorio spagnuolo senza pagare i diritti della tariffa.

Art. 127. — Si permetterà il transito di merci pei nostri porti, senza entrare sul territorio, alle seguenti condizioni:

1° Che i bastimenti conduttori misurino almeno *centoventi* tonnellate metriche.

2° Che il capitano segni sul manifesto i colli che porta di transito, nella medesima forma in cui deve specificare quelli che porta destinati all'immediato disbarco.

3° Che il punto al quale vanno consegnate le merci non sia quello da dove partirono, nè alcuno di quelli ove abbia prima toccato il bastimento.

Non si permette il transito di merci proibite.

Il transito di *tessuti* e di *roba fatta* si permetterà soltanto in bastimenti a vapore e in quelli a vela che approdino nei nostri porti per completarvi il loro carico con destinazione all'America o all'Asia.

Riguardo al transito del tabacco si seguiranno le norme prescritte in *Appendice N.* 20 (1).

Art. 128. Se un bastimento estero si presenta con i boccaporti chiusi e sigillati e si dichiara di transito, l'amministratore della dogana potrà farli aprire e praticarvi la visita d'ancoraggio (*fondearlo*) in presenza del console o viceconsole rispettivo.

Se il capitano lo esige si farà constare l'operato mediante verbale che gli sarà consegnato, e si chiuderanno o sigilleranno di nuovo i boccaporti.

SEZIONE III. — *De' rilasci.*

Art. 189. — Intendesi per rilascio l'approdo di un bastimento a qualunque punto della costa che non sia quello della sua destinazione.

Il rilascio è *forzoso*, per gli effetti dell'imposta di dogana, quando il capitano si trova obbligato a farlo per le seguenti cause:

1° Per mancanza di viveri.

2° Per fondato timore di nemici o pirati.

3° Per qualunque accidente che inabiliti il bastimento alla navigazione.

4° Per tempeste alle quali non si possa resistere in alto mare.

In tutti gli altri casi il *rilascio* viene considerato *volontario*.

Art. 191. — Nei casi di rilascio forzoso il capitano presenterà immediatamente il manifesto del suo carico e comproverà la ragione di necessità che lo ha obbligato ad approdare.

Tutti gl'impiegati dovranno prestargli quanti soccorsi loro sia possibile, ed il bastimento sarà accuratamente vigilato con guardie doganali a bordo, non permettendo la carica nè la discarica di oggetto alcuno.

TITOLO IV.
Disposizioni penali.

CAPITOLO I. — *Classificazioni dei reati punibili in materia di dogane.*

Art. 201. — I reati punibili per violazione delle regole stabilite nelle presenti ordinanze si dividono in *delitti* ed *infrazioni*.

Sono *delitti* i reati di contrabbando e di defraudazione, classificati e puniti come tali dalla legislazione speciale statuita o che potrà statuirsi in avvenire.

(1) *L'Appendice N.* 20 contiene le norme speciali con cui si regola l'importazione e la circolazione del tabacco nel Regno e fra questi le seguenti:

Art. 1. — . . . . . Il deposito e trasbordo dei tabacchi di qualunque specie o provenienza rimane espressamente proibito.

Art. 4. I passeggieri che arrivano a punti ove esista dogana di 1ª o di 2ª classe possono condurre nel loro equipaggio, o separatamente, dodici chilogrammi di tabacco lavorato di una o di diverse classi, i quali il capitano dovrà segnare nella nota dei passeggieri.

Art. 5.—Il capitano di un bastimento può condurre a bordo per uso suo tre chilogrammi di tabacco lavorato di qualunque classe, e un chilogrammo per ognuno degli individui del suo equipaggio, con obbligo di dichiararlo sul manifesto (Art. 46) e conservarlo a bordo fino alla partenza.

Sarà pure autorizzato il capitano di condurre per uso dell'equipaggio fin tre chilogrammi di tabacco per ciascuno, ma in questo caso dovrà farsene il deposito in dogana fino alla partenza.

Se la quantità eccede la sovrasegnata sarà obbligato di farne l'immediata spedizione col pagamento dei diritti di tariffa, eccettuato però il caso di transito.

Art 6 — Si permette il transito del tabacco d'ogni classe proveniente dall'estero e diretto a porti esteri sotto le condizioni seguenti:

1° Che il trasporto abbia luogo sovra bastimento a vapore, qualunque ne sia la nazionalità.

2° Che la portata del bastimento non sia minore di 300 tonnellate metriche.

3° Che il capitano sia munito d'un certificato del console spagnuolo del punto di provenienza constatante il numero di colli, classi, marche, numerazione e peso lordo, quantità e qualità del tabacco, nome del caricatore e punto di destinazione.

4° Che il capitano faccia constare sul suo manifesto tutte quante le sovraddette circostanze e si renda garante dello sbarco a destinazione, con certificato del console spagnuolo.

5° Che l'obbligazione di garantia venga computata a 14 *pesetas* (lire 14 74) per ogni chilogrammo di tabacco, qualunque ne sia la qualità o valore effettivo.

6° Che la destinazione non sia quella di provenienza del bastimento, nè quella di nessuno dei porti in cui abbia fatto approdo durante la traversata.

7° Che la destinazione venga marcata sopra ciaschedun collo, come pure il rispettivo peso lordo, che non dovrà mai essere minore di chilogrammi 46.

8° Che tutti i colli siano collocati nella stiva colla dovuta separazione perchè possano essere facilmente esaminati dalle dogane nei porti di transito.

Art. 10. — Tutte le pene stabilite dalle ordinanze generali (Titolo IV) sono applicabili al commercio del tabacco.

Art. 11. — Resta proibito il commercio e il trasporto d'ogni classe di tabacco in foglia.

Sono *infrazioni* gli altri reati classificati e puniti come tali al capitolo secondo del presente titolo.

CAPITOLO II.
Delle infrazioni.

Art. 207. — Il capitano di bastimento che fa il commercio d'importazione commette *infrazione* ed è punito con multa nei casi e nei limiti qui appresso segnati:

1° Per la mancanza di manifesto nel momento di entrare nelle acque spagnuole o per mancanza in esso de' requisiti voluti dagli articoli 46 e 47, esso incorre nella pena di 1000 *pesetas* (L. 1053) che dovrà pagare nel primo porto abilitato al quale verrà condotto.

2° Per non avere steso il manifesto all'epoca di ricevere la visita d'entrata pagherà 1000 *pesetas* (L. 1053).

3° Per non presentare le copie del medesimo entro le ventiquattr'ore, o per non essere le medesime in conformità all'originale, pagherà 250 *pesetas* (L. 263) coll'obbligo di presentarle o di rifarle secondo il caso.

4° Per non presentare la copia generale del manifesto nelle dogane del transito pagherà 500 *pesetas* (L. 526) e risponderà delle differenze risultanti colla copia generale che la dogana del punto di transito reclamerà a quella di origine.

5° Per non trovarsi conformi le copie col manifesto generale nella parte riguardante ciascheduna delle dogane, pagherà 50 *pesetas* (L. 53) e rimarrà obbligato a rifarle nel termine di ventiquattr'ore.

6° Per il cambio di ancoraggio nel porto senza permesso della dogana, pagherà da 50 a 250 *pesetas* (L. 53 a 263) a giudizio dell'Amministrazione.

7° Per non esibire il giornale di navigazione ed altre carte di bordo pagherà 250 *pesetas* (L. 263), e non gli sarà permesso di uscire fin che non avrà presentati i documenti anzidetti.

8° Per non dare nell'atto dell'arrivo la relazione dei passeggieri ed il numero di colli a ciascheduno d'essi appartenenti, pagherà 100 *pesetas* (L. 105), e sarà responsabile verso i detti passeggieri dei danni e pregiudizi che ad essi derivino a causa delle detenzioni.

9° Per tralasciar d'includere nel manifesto le verghe di ferro che porterà come zavorra o per non dire il vero in quanto riguarda il peso e la classe, pagherà da *cinque a dieci volte il diritto* della differenza in più ed in meno.

10° Per li articoli di provviste ed attrezzi non compresi nel manifesto pagherà da *cinque a dieci volte il diritto corrispondente.*

11° Per ogni collo che si troverà a bordo non compreso nel manifesto, pagherà da *cinque a dieci volte il diritto* segnato dalla tariffa agli oggetti in esso contenuti.

12° Per ogni collo che venga espresso nel manifesto e non risulti a bordo pagherà 750 *pesetas* (L. 790).

13° Per la rottura dei sigilli apposti ai boccaporti e compartimenti del bastimento pagherà 2500 *pesetas* (L. 2632) senza pregiudizio delle altre pene nelle quali risulti essere incorso.

14° Per la rottura di sigilli (*precintos*) apposti a colli del bordo pagherà 750 *pesetas* (L. 789) per ciascuno senza pregiudizio delle altre pene nelle quali risultasse essere incorso.

15° Per lo sbarco, senza permesso dell'Amministrazione, di colli compresi nel manifesto, pagherà il *diritto doppio* e se i detti colli non fossero compresi nel manifesto pagherà da *cinque a dieci volte il diritto*, dovendo tenersi presente in quest'ultimo caso per l'applicazione della scala penale la circostanza del cumularsi di due infrazioni.

Art. 208. — S'incorre pur anche in infrazione e pagasi multa nei casi e nei limiti come in appresso:

2° Quando nelle merci alla rinfusa non risulti conformità fra il manifesto e la dichiarazione o il risultato della verificazione, si terranno presenti le seguenti regole:

a) Se il manifesto e la verificazione vanno di accordo, ma vi sia un divario nella dichiarazione, incorre nella pena il consegnatario e non il capitano.

b) Se la dichiarazione e il risultato della verificazione vanno d'accordo, ma nel manifesto si fosse dichiarato di meno, pagherà il capitano *doppi i diritti* per la differenza.

c) Se la dichiarazione e il risultato della verificazione sono conformi, ma nel manifesto siasi dichiarato di più, il capitano pagherà i diritti dell'eccedente manifestato.

In tutti questi casi il tipo di comparazione sarà il resultato della verificazione.

3° Quando nel peso lordo risulti una differenza eccedente il dieci per cento, pagherà il capitano *dieci volte il diritto di discarica* e lo stesso pagherà quando resultino eccessi superiori al medesimo tipo nei carichi alla rinfusa, senza pregiudizio delle multe nelle quali, secondo il numero anteriore, abbia potuto incorrere.

Art. 210. — I viaggiatori incorrono in trasgressione e pagano multa nei casi e nei limiti che appresso:

1° Eccedendo i diritti delle merci condotte l'ammontare di 250 *pesetas* (L. 263), essi pagheranno per l'eccedente il *doppio diritto*, a meno che preferiscano di rispedirle (*reexportarlas*) coll'obbligo però di far constare che la rispedizione ha avuto luogo.

2° Quando le merci non dichiarate vengono occultate in doppi fondi o addosso alle persone, pagheranno da *cinque a dieci volte il diritto*.

Art. 215. Nel commercio di *transito per mare* incorresi in infrazione e pagasi multa o si subiscono le conseguenze, come si dirà, nei casi e per le quantità che qui sotto si enunciano:

1° Il bastimento al disotto di centoventi tonnellate che si trovi nelle acque spagnuole con merci manifestate di transito verrà condotto alla più prossima dogana abilitata e vi pagherà i *diritti* corrispondenti.

2° Se un bastimento al disotto di centoventi tonnellate si presenta in un porto abilitato colle merci manifestate di transito, ne pagherà anche i *diritti*.

3° Per ogni collo di quelli dichiarati di transito nel manifesto che non risulti nell'atto della visita di dogana, pagherà il capitano 750 *pesetas* (L. 790) e quando si tratta di merci alla rinfusa da *cinque a dieci volte il diritto* fissato nella tariffa per la parte mancante.

4° Per ogni collo che si trovi a bordo e che non sia stato compreso sul manifesto pagherà il capitano da *cinque a dieci volte il diritto* fissato nella tariffa per le merci in esso contenute.

NOTIZIE VARIE

I giornali di Genova annunziano che la Società R. Rubattino e Cª ha stabilito di riprendere, il giorno 10 del prossimo novembre, i viaggi diretti da Genova a Bombay, sospesi per causa delle vicende politiche d'Europa.

— Scrivono da Palazzolo sull'Oglio, 16 ottobre, al *Corriere di Milano*:

Lo spirito d'associazione va sempre più prendendo piede anche nella nostra Palazzolo. Ho avuto il piacere di assistere ad una riunione di società operaie in questo paese, e posso dirvi, senza esagerare, che fu una scena delle più commoventi, quella di vedere interessi, paesi una volta tanto staccati l'uno dall'altro, congiungersi ora con legami di fratellanza, che oltre all'essere di grande sviluppo morale, sono pure di considerevole utilità materiale. Sapendo quanto poco interesse può destare nel momento attuale la descrizione di tutte le feste che si prepararono ai visitatori, dirò solo che in quest'occasione si inaugurò il nuovo Teatro Sociale, che è veramente grazioso. Vi udii l'opera il *Matrimonio segreto*, del napolitano Cimarosa, e v'accerto che vi gustai, mercè la buona esecuzione degli artisti, ancora una volta quella bellissima musica.

— Domenica scorsa verso le 4 pomeridiane morì a Torino l'arcivescovo di quella diocesi S. E. monsignor Alessandro Riccardi di Netro. Nato a Biella il 23 maggio 1808 fu il 24 gennaio 1842 nominato vescovo di Savona e Noli, donde il 22 febbraio 1867 passò alla sede arcivescovile di Torino. Monsignor Riccardi aveva titolo di elemosiniere di S. M., ed era cavaliere dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata dal 21 aprile 1868.

R. UNIVERSITÀ DI NAPOLI.
Avviso.

La Scuola normale superiore, istituita con lo scopo di formare i professori de' ginnasi e de' licei, è aperta nell'Università di Napoli.

Quelli che vogliono esservi ammessi debbono presentare al direttore della Scuola, non più tardi del 31 ottobre:

1° Una dimanda nella quale si dica se si voglia appartenere alla sezione di lettere e filosofia, o alla sezione di matematiche e scienze fisiche e naturali;

2° La fede di nascita comprovante l'età non minore di anni 18;

3° Un certificato di buoni costumi rilasciato dal sindaco;

4° Il certificato di licenza liceale o di licenza d'istituto tecnico se si vuole appartenere alla sezione di matematiche.

L'esame di ammissione sarà fatto nella prima metà di novembre, e consiste in prove scritte ed orali.

Nella sezione di lettere e filosofia comprende, per la prova scritta, un componimento italiano, uno latino, una traduzione dal greco, una dissertazione filosofica; per la prova orale, una traduzione dal greco, una dal latino, e risposte a dimande di letteratura italiana, di filosofia, di storia e geografia.

L'esame orale dura un'ora; e nell'esame scritto sono concesse cinque ore per ciascuna materia.

Nella sezione di scienze fisiche e matematiche comprende, per la prova scritta, un componimento in italiano, una traduzione dal latino in italiano e dall'italiano in latino; e per la prova orale, risposta ad interrogazioni sopra due temi di geometria, trigonometria ed algebra.

L'esame orale dura 40 minuti; e nell'esame scritto sono concesse due ore per ciascuna materia, senza altro aiuto che de' vocabolari.

L'esame di ammissione avrà valore ancora come esame di concorso, se vi saranno più concorrenti ad una borsa, e se il Consiglio direttivo è chiamato a decidere sul conferimento di quella borsa.

Dal Ministero dell'Istruzione Pubblica sono concedute quattro borse, ciascuna di lire 750, agli studenti che, essendo in condizione povera, riescano i migliori nello esame di ammissione.

Il Direttore: prof. L. SETTEMBRINI.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
Avviso di concorso.

Il Consiglio provinciale di Mantova con deliberazione 6 andante settembre ha elevato alla somma di lire 4000 l'annuo onorario fisso inerente al posto di Preside nell'istituto industriale e professionale con Scuola agraria in questa città, oltre ad un assegno particolare per le spese di cancelleria, e volle aperto il concorso pel conferimento di tale carica.

Le attribuzioni ed i doveri inerenti alla carica stessa sono in generale contemplati dal titolo IV « Della istruzione tecnica » nella legge 13 novembre 1859 pel riordinamento della istruzione pubblica, il quale titolo venne esteso ed applicato alle provincie venete e di Mantova colla legge 31 maggio 1868, n. 4415. Sono pure contemplate dal regolamento approvato col R. decreto 18 ottobre 1865, n. 1712, ed esteso alle ora dette provincie coll'altro decreto Reale 20 febbraio 1867, n. 1874, ferma già l'osservanza di ogni altra superiore disposizione.

Il concorso rimarrà aperto a tutto il mese di ottobre prossimo, e la nomina del Preside sarà fatta dal Consiglio provinciale nel modo che stabilì colla sua deliberazione 9 dicembre 1867.

Nella scelta del Preside sarà tenuto calcolo dei titoli prodotti dai concorrenti, come:

a) Diploma di laurea in una o più materie;

b) Patenti di abilitazione ad insegnamenti pubblici;

c) Attestati onorevoli sull'esercizio pratico nei detti insegnamenti;

d) Decreti di nomina a professore ed alla Direzione di istituti tecnici o di altre scuole pubbliche;

e) Diplomi accademici ottenuti, ed opere pubblicate nelle materie letterarie o scientifiche.

Le domande dovranno essere presentate entro l'ottobre prossimo al protocollo di questa Deputazione provinciale, osservando in esse le prescrizioni sul bollo, e sarà poi libero ai concorrenti di esaminare nella segreteria della Deputazione stessa lo statuto organico dell'istituto in data 14 novembre 1868.

Mantova, 24 settembre 1870.

Il Prefetto Preside
G. BORGHETTI.

DIARIO

I fogli francesi recano il proclama fatto affiggere il 14 corrente a Tours dal sig. Gambetta per annunziare che i Prussiani erano stati sloggiati da tutte le posizioni che eglino occupavano da circa tre settimane attorno a Parigi. È inutile notare che argomentando da questa manifestazione governativa, i giornali di Tours ne inducono che la Francia ha ragione di bene sperare quanto alle conchiusioni della lotta, e per esprimere di nuovo la necessità che l'intero paese non frapponga

indugio ad organizzarsi per correre in aiuto della capitale.

L'imperatrice d'Austria è partita, nella mattina del 15 ottobre, alla volta del Tirolo, e giunse nella sera ad Innsbruck, ove il suo arrivo venne festeggiato dalla popolazione.

La *Neue Freie Presse* e altri giornali di Vienna parlano di possibili prossime modificazioni ministeriali nel gabinetto austriaco; soggiungono che il signor De Pretis, reggente il Ministero del commercio, è designato a luogotenente di Trieste; il Ministero del commercio verrebbe unito con quello dell'agricoltura.

Da un telegramma della *Neue Freie Presse*, sotto la data di Monaco 16 ottobre, rilevasi che, circa alle trattative intavolate cogli Stati della Germania meridionale, la Prussia chiede: pei sovrani della sua dinastia il titolo d'imperatore; che abbia a istituirsi un Parlamento germanico; che la rappresentanza diplomatica e consolare di tutti gli Stati tedeschi abbia ad essere unica; che gli Stati della Germania meridionale vi dovranno concorrere per una data somma; che resti riserbata ai principi una speciale rappresentanza personale presso alle altre Corti col mezzo di agenti diplomatici. Per quanto spetta all'esercito, si propone che venga diminuita per l'Alemagna del Sud la somma di 225 talleri per uomo, quale è pagata dalla Confederazione del Nord; l'amministrazione militare rimarrà ancora per qualche anno nelle mani degli Stati del Sud, a patto che sia pagata una determinata somma, la quale non potrà venir diminuita dai Parlamenti locali, e che gl'ispettori imperiali prussiani vi esercitino un sindacato.

Una corrispondenza della *Ostsee Zeitung* in data del 10 corrente riferisce che un recente ukase dell'imperatore Alessandro ordina la soppressione del governo militare di Riga, e determina che il governo dell'Estonia venga riunito al governo di Pietroburgo, ed i governi di Livonia e Curlandia col circondario militare di Vilna. In conseguenza di quest'ordine il governatore generale delle provincie baltiche e comandante supremo della divisione militare di Riga, generale Albedinski, ha presentato la sua dimissione da questi due posti, e l'imperatore gliel'accordò.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Rettificazione.

Nell'avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* di ieri circa l'ultima partenza utile da Firenze per le Indie è corso un errore di trascrizione. Invece di lunedì l'ultima partenza da Firenze per Alessandria di Egitto sarà la domenica alle 10,40 pomeridiane.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Tours, 18.

Si hanno da Parigi, in data del 16, le seguenti notizie:

Dal punto di vista politico la tranquillità è completa. L'accordo di tutti i partiti è cementato dalla vita comune sui bastioni. La loro decisione di difendere la patria è irremovibile.

Confermasi che i Prussiani furono costretti a trincerarsi entro le loro linee. La pianura è assolutamente sbarazzata dai formidabili cannoni dei nostri forti. Nello stato attuale il bombardamento è impossibile. Le fortificazioni presentano una linea insuperabile agli assedianti. Parigi fabbrica ogni specie d'armi, ed è approvvigionata per lungo tempo.

BORSE.

	Vienna, 17	18
Mobiliare	255 20	255 50
Lombarde	174 10	172 —
Austriache	383 —	383 —
Banca Nazionale	711 —	712 —
Napoleoni d'oro	9 92	9 92
Cambio su Parigi	— —	— —
Cambio su Londra	124 10	124 10
Rendita austriaca	66 30	66 40
	Berlino, 17	18
Austriache	207 3/4	208 3/4
Lombarde	94 1/2	94 3/4
Mobiliare	138 1/4	138 3/4
Rendita italiana	54 1/4	54 3/8

Bruxelles, 17 (ritardato).

L'*Etoile belge* riproduce un dispaccio di Londra alla *Nuova Stampa* di Vienna, il quale dice che la Russia decise di fare un passo serio per la pace. La Russia protesta contro un eventuale bombardamento di Parigi. Avendo il Re di Prussia dichiarato che era pronto ad entrare in negoziati, si tratta attualmente affinchè un delegato del governo possa liberamente comunicare con Tours.

Amburgo, 18.

Si ha da Berlino:

I tentativi di Burnside per far conchiudere un armistizio fallirono a Parigi, dinanzi l'intenzione della Francia di fare la guerra ad oltranza.

Châteaudun, 18 (sera).

Le granate incominciano a cadere nella città.

Digione, 18.

Il nemico ha occupato Vesoul.

Pietroburgo, 18.

Il *Giornale di Pietroburgo* dice che Burnside comunicò a Favre le condizioni della Prussia per l'armistizio, dichiarando che esse erano accettabili. Favre le respinse senza addurre il motivo.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 18 ottobre 1870, ore 1 pom.

La calma regna su tutta la Penisola; eccetto a Torre Mileto e a Brindisi dove soffia con forza il vento di mezzogiorno. Il mare è generalmente tranquillo. È piovuto per tre ore in media in tutte le stazioni dell'Italia centrale; per 12 ore ad Ancona, in tutte le altre stazioni, meno alcune del nord, il cielo è coperto o nuvoloso.

Il barometro si è leggermente alzato ai due estremi d'Italia; si è mantenuto stazionario nell'Italia media.

Il tempo si manterrà calmo, ma non sarà generalmente bello.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 18 ottobre 1870.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 756,0	mm 755,5	mm 757,0
Termometro centigrado	14,0	18,5	12,0
Umidità relativa	80,0	65,0	75,0
Stato del cielo	nuvolo	sereno e nuvoli	sereno
Vento { direzione	E	N	N
Vento { forza	debole	debole	debole

Temperatura massima . . . . + 19,0
Temperatura minima . . . . + 12,0
Minima nella notte del 19 ottobre . . + 8,0

FEA ENRICO, *gerente*.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 19 *ottobre* 1870)

VALORI	Godimento	VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE PROSS. L	FINE PROSS. D	Nominale
Rendita italiana 5 0/0	1 luglio 1870	»	57 55	57 50	57 57 50	57 52 50	—	—	—
Detta 3 0/0	1 aprile 1870	»	34 80	34 60	— —	— —	—	—	—
Imprestito Nazionale 5 0/0	1 ottob. 1870	»	78 20	78 05	— —	— —	—	—	—
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0	id.	»	76 20	76 —	— —	— —	—	—	—
Az. Regìa coint. Tab. (carta)	1 luglio 1870	500	678 —	676 —	— —	— —	—	—	—
Obb. 6 0/0 Regìa coint. Tab. 1868	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	462	—
Imprestito Ferriere 5 0/0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbligaz. del Tesoro 1849 5 0/0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni della Banca Naz. Toscana	1 genn. 1870	1000	1875 —	1870 —	— —	— —	—	—	—
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	id.	1000	— —	— —	— —	— —	—	—	2350
Banca Tosc. di cred. per l'ind. ed il commercio	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Banca di Credito Italiano		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni del Credito Mobil. Ital.	1 luglio 1870	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni delle SS. FF. Romane	1 ottob. 1865	500	— —	— —	— —	— —	—	—	66
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	76
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	1 luglio 1870	420	210 —	208 50	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle suddette	id.	500	168 —	167 —	— —	— —	—	—	—
Dette 3 0/0		420	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette 5 0/0 ant. SS. FF. Mar.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni SS. FF. Meridionali	id.	500	327 —	326 —	327 50	327 —	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	413
Obbl. 3 0/0 delle dette	1 aprile 1870	500	172 —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. dem. 5 0/0 in serie compl.	id.	505	— —	— —	— —	— —	—	—	442
Dette in serie non complete		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette in serie di una e due		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele*		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Impr. comunale 5 0/0 1ª emiss.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Detto 2ª emissione		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Imprestito comunale di Napoli		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Nuovo impr. della città di Firenze	1 aprile 1870	250	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Prest. a premi città di Venezia		25	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obb. Cred. fond. Monte de' Paschi		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
5 0/0 italiano in piccoli pezzi	1 genn. 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	58
3 0/0 idem	1 aprile 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	35 —
Imprestito Naz. piccoli pezzi	id.	»	— —	— —	— —	— —	—	—	78 60
Obbl. ecclesiast. in piccoli pezzi		»	— —	— —	— —	— —	—	—	76 75

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra	a vista		
Detto	30			Trieste	30			Detto	30		
Detto	60			Detto	90			Detto	90	26 21	26 18
Roma	30			Vienna	30			Parigi	a vista		
Bologna	30			Detto	90			Detto	30		
Ancona	30			Augusta	30			Detto	90		
Napoli	30			Detto	90			Lione	a vista		
Milano	30			Francoforte	30			Detto	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	a vista		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		21 02	20 98
								Sconto Banca 5 0/0.			

Prezzi fatti: 5 p. 0/0: 57 55 cont. e fine corr. — Azioni delle ant. SS. FF. Liv. 168 cont.

Per il Sindaco: AUGUSTO di G. LEBI aggiunto.

Segue ELENCO N° 166 *delle pensioni liquidate dalla Corte dei conti del Regno d'Italia a favore di impiegati civili e militari e loro famiglie.*

N° d'ordine	COGNOME E NOME	DATA E LUOGO DELLA NASCITA	QUALITÀ	LEGGE APPLICATA	DATA DEL DECRETO di liquidazione	PENSIONE MONTARE	PENSIONE DECORRENZA	OSSERVAZIONI
159	Bombardella Francesco	24 aprile 1803 - Jaerle	cancellista presso la pretura di Jaerle	Dirett. austriache	23 marzo 1870	1296 30	1 marzo 1870	
160	Giarola Giovanni	4 agosto 1811 - Pieve di S. Martino	già bidello della R. scuola elementare maggiore maschile e R. inferiore di Udine	Conv. 12 nov. 1866 stip. fra lo Stato e il mun. di Udine, e Dirett. austriache	id.	259 26	1 gennaio 1868	
161	Del Lungo Petronilla	5 novembre 1812 - Firenze	ved. di Piccardi Giuseppe già guardaroba del palazzo già ducale di Lucca, in pensione	14 aprile 1864	id.	432 »	5 febbraio 1870	durante vedovanza.
162	Marielli Anna	20 febbraio 1829 - Finale	ved. di Guidetti Luigi aiutante di prima classe nel corpo del Genio civile in servizio della provincia di Milano	id.	id.	1777 »	—	per una sola volta — di cui 1057 65 a carico dello Stato e 719 35 a carico della provincia di Milano.
163	Baratti Carlo	13 ottobre 1818 - Piverone (Ivrea)	già ricevitore di prima classe alla dogana di Napoli	id.	id.	1740 »	1 novembre 1869	
164	Loddo notaio Luigi Giuseppe	25 aprile 1814 - Cagliari	già segretario di prima classe nell'ammin. del Tesoro	id.	id.	4888 »	—	per una sola volta.
165	Ratti Francesco	22 settembre 1812 - Gonzaga	già cancelliere del mandamento di Angera	id.	id.	995 »	1 marzo 1870	
166	Scrupeni Pietro	9 febbraio 1805 - S. Martino a Gangolandi	già aiutante postale	id.	id.	1485 »	1 febbraio 1870	
167	Nasi Leopolda	28 maggio 1808 - Fordinovo	ved. di Pietro Ciaccheri già auditore, giubilato	Reg. Toscano 22 novembre 1849	id.	1372 »	13 id.	durante vedovanza.
168	Criscuolo Raffaele	15 novembre 1805 - Napoli	già guardiano di prima classe nei bagni penali	14 aprile 1864	id.	497 »	1 gennaio 1870	
169	Liverani Paolo	17 maggio 1810 - Riolo	già ingegnere capo di 2ª cl. nel R. corpo del Genio civ.	id.	id.	2333 »	id.	
170	Tonon Teresa	28 maggio 1823 - Caverzere	ved. di Zanini Antonio già cursore di pretura	Dirett. austriache	id.	259 26	21 ottobre 1869	durante vedovanza — con obbligo di mantenere la figliastra Zanini Caterina fino al 18° anno di età, o finchè venga altrimenti pensionata.
171	Cosci Giuseppe	28 novembre 1801 - Siena	già portalettere di 1ª classe nell'amministr. delle Poste	14 aprile 1864	id.	194 44 800 »	 1 febbraio 1870	trimestre funerario — per una sola volta.
172	Linuzzi Nicodemo	29 luglio 1821 - Vicenza	già delegato di pubblica sicurezza	id.	id.	1057 »	20 gennaio 1870	verso imputazione di quanto abbia percetto dopo il 20 gennaio 1870.
173	Gambardella Gio. Battista	18 maggio 1805 - Conca	guardia doganale comune sedentaria	13 maggio 1862	24 id.	180 »	16 febbraio 1870	
174	Capuano Pasquale	26 sett. 1827 - S. M. Capua Vetere	già guardia doganale comune di terra	id.	id.	165 »	id.	
175	Regazzi Marina	27 maggio 1797 - Venezia	ved. di Tonina Cristoforo, pensionato, ufficiale della preesistita contabilità di Stato veneta	Dirett. austriache	id.	777 77	15 id.	durante vedovanza.
176	Casella Santina	6 maggio 1804 - Como	ved. di Chiesa Ulderico già aggiunto protocollista al censimento di Milano	id.	id.	596 »	30 gennaio 1870	id.
177	Castiglia Leonilda	1 marzo 1862 - Napoli	ved. di Toro Raffaele già guardia del Genio di seconda classe, pensionato	Decreto Borbon. 3 maggio 1816	id.	170 »	24 febbraio 1870	id.
178	Negedlik Francesca	5 settembre 1802 - Richenburg (Boemia)	ved. di Francesco Maier, pensionato, maestro corazziere di artiglieria (pensione assunta a carico del governo italiano pel trattato 3 ottobre 1866)	Dirett. austriache	id.	388 89	1 marzo 1869	id.
179	Trapani Angela Id. Maria	7 ottobre 1818 - Giovinazzo 15 agosto 1843 - Bari	orfane di Marino già segnalatore telegrafico e di Bonvino Cristina, pensionata	Decreto Borbon. 3 maggio 1816	id.	63 75 63 75	10 febbraio 1870	durante lo stato nubile e maritandosi sarà loro pagata un'annata della rispettiva quota di pensione.
180	Pipito Maria Id. Vincenza	5 giugno 1844 - Napoli 27 ottobre 1850 - Napoli	orfane nubili di Pietro o Giovanni già custode nell'amministrazione generale dei lotti in Napoli e della pensionata Tosone Clementina	id.	id.	144 50 144 50	29 ottobre 1869	id.
181	Frescura Giovanni	29 dicembre 1805 - Boneggo	già cursore di pretura	Dirett. austriache	id.	777 77	1 febbraio 1870	
182	Figurati Francesco	12 luglio 1856 - Napoli	orfano di Savino già 1° tenente e di Calamo Maria Luigia, pensionata	Decreto Borbon. 3 maggio 1816	id.	170 »	29 luglio 1869	fino al raggiungimento del 18° anno d'età.
183	Accusani cav. Luigi	24 agosto 1800 - Acqui	già presidente del tribunale civile e correzionale di Pinerolo, collocato a riposo	14 aprile 1864	id.	4800 »	1 marzo 1870	
184	Carta Stefano	13 maggio 1826 - Cagliari	luogotenente di fanteria	27 giugno 1850 7 febbraio 1865	25 id.	1225 »	16 febbraio 1870	
185	De Luca commendatore Salvatore	7 febbraio 1809 - Palermo	già presidente di sezione nella Corte di cassazione in Palermo	14 aprile 1864	id.	6716 »	1 marzo 1870	
186	Biondi cav. prof. Marco	14 gennaio 1820 - Arezzo	professore di diritto civile nel R. liceo di Arezzo	Reg. Toscano 22 novembre 1849 R. Decreto 14 aprile 1852	id.	770 »	1 novembre 1869	
187	Pettinati cav. Emilio	24 febbraio 1811 - Acqui	direttore di 1ª cl. nell'amministrazione delle Poste	14 aprile 1864	id.	3000 »	1 gennaio 1870	
188	Lombardo Vita	20 agosto 1830 - Trapani	ved. di Greco Vincenzo già ingegnere capo di seconda classe nel Genio civile	id.	id.	777 »	11 marzo 1869	durante vedovanza.
189	Esposto Natale	21 dicembre 1824 - Genova	capo armaiuolo di prima classe nel 15° regg. fanteria	27 giugno 1850 7 febbraio 1865	id.	545 »	1 id. 1870	
190	Vial Marianna Rosa Lorenzina	11 agosto 1802 - Monaco	ved. di Ferrero Giov. Battista già sergente in riposo	27 giugno 1850	id.	110 75	10 gennaio 1870	id.
191	Orncar Ippolito	2 dicembre 1823 - Torino	già sottotenente di fanteria	27 giugno 1850 7 febbraio 1865	id.	1080 »	1 febbraio 1870	
192	Bagnaro Carlotta	11 marzo 1829 - Alessandria	ved. del pensionato guardarme Aimo Giovanni Battista	id.	id.	279 33	15 id.	id.
193	Andreetta Domenico	6 febbraio 1838 - Bortobuffoli	già sottotenente di fanteria	25 maggio 1852	id.	666 66	16 id.	per anni cinque.
194	Bianchi Michele	26 luglio 1822 - Rosignano	già appuntato nei carabinieri Reali	27 giugno 1850 7 febbraio 1865	id.	402 »	8 marzo 1870	
195	Lupi Bonora Raimondo	12 luglio 1833 - Guastalla	già sottotenente nei bersaglieri	25 maggio 1852	id.	600 »	31 gennaio 1870	
196	Cagliero Margherita Id. Paola Maddalena	23 agosto 1854 - Trinità 6 gennaio 1860 - Montanera	orfane di Sebastiano soldato, e della vivente Anna Maria Dadone, pensionata, passata in seconde nozze	27 giugno 1850 7 febbraio 1865	id.	200 »	11 febbraio 1870	durante la minore età e lo stato nubile.
197	Pepe Giovanni	2 febbraio 1823 - Sasso	già caporale nella Casa Reale invalidi e comp. veterani di Napoli	id.	id.	374 »	16 id.	
198	Bellugi Caterina	5 marzo 1809 - Siena	ved. del pensionato consigliere di Corte d'appello Cantieri Claudio	Reg. Toscano 22 novembre 1849	id.	1568 »	19 id.	durante vedovanza.
199	Mondaini Maria Giovagnioli Amalia Ginevra Id. Rosa Arduina	24 dicembre 1809 - Falconara Marittima 18 settembre 1849 - Ancona 8 aprile 1853 - Ancona	vedova e figlie di Luigi Giovagnoli già marinaio di Betta al servizio del Porto di Ancona	1 maggio 1828 28 giugno 1843	26 id.	123 69	5 id. 1869	durante lo stato vedovile della madre e quello nubile delle figlie. — Da ridursi a lire 82 46 quando il numero delle compartecipi sia ridotto a due o ad una sola
200	Geminiani Agata Mini Giovanna	5 febbraio 1812 - Pesaro 25 settembre 1845 - Pesaro	vedova e figlia di Mini Sebastiano già carabiniere pontificio al riposo	Pontificia 30 gennaio 1822	id.	95 76	16 id. 1865	durante lo stato vedovile della madre e quello nubile della figlia — Verso imputazione e cessazione di quella in L. 63 84 già concessa con decreto 10 giugno 1865.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE

Avviso d'asta.

Alle ore 12 meridiane di venerdì 11 novembre p. v., in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici, in Firenze, dinanzi il direttore generale delle acque e strade, e presso la Regia prefettura di Catania, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del tratto della strada nazionale da Termini a Taormina, compreso fra la Frana Cauceri ed il Piano dei Fossi, in provincia di Catania, della lunghezza di metri 6,996 50, per la presunta somma soggetta a ribasso d'asta di . . . . L. 126,685

Cioè: Opere a corpo . . . . L. 56,011 35
Opere a misura . . . . » 70,673 65

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte estese su carta bollata (da lire una), debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede degli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il migliore oblatore, e ciò a pluralità di offerte che abbiano superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitoli d'appalto in data 4 luglio 1870 visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Firenze e Catania.

I lavori dovranno intraprendersi a seguito dell'approvazione superiore del contratto, e tosto dopo esteso il verbale di consegna, per dare ogni cosa compiuta entro mesi diciotto successivi.

I pagamenti saranno fatti a rate di L. 10,000 in proporzione dell'avanzamento dei lavori, e sotto la ritenuta del ventesimo a guarentigia, da corrispondersi coll'ultima rata a seguito del finale collaudo, al quale si procederà sei mesi dopo la regolare ultimazione di tutte le opere.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare, a tenore dell'art. 2 del capitolato, un certificato d'idoneità all'esecuzione di grandi lavori nel genere di quelli formanti l'oggetto del presente appalto, rilasciato in data non anteriore di sei mesi da un ispettore od ingegnere capo del Genio civile in servizio, debitamente vidimato e legalizzato;

2° Fare il deposito interinale di lire 7,000 in numerario o in biglietti della Banca Nazionale.

Per guarentigia dell'adempimento delle assuntesi obbligazioni dovrà l'appaltatore, nel preciso e perentorio termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione, depositare in una delle casse governative, a ciò autorizzate, lire 900 di rendita in cartelle al portatore del Debito pubblico dello Stato, e stipulare il relativo contratto presso l'ufficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera.

Non stipulando fra il termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione l'atto di sottomissione con guarentigia, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale, ed inoltre nel risarcimento d'ogni danno, interesse e spesa.

Le spese tutte inerenti all'appalto, nonchè quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Firenze e Catania, dove verranno ricevute tali oblazioni.

Firenze, 18 ottobre 1870.

Per detto Ministero

3128 A. VERARDI, caposezione.

INTENDENZA DI FINANZA DI FOGGIA

Avviso d'asta

per l'appalto delle riscossioni dei dazi di consumo governativi nei comuni aperti posti nel circondario di Bovino.

Dovendosi provvedere all'appalto per la riscossione dei dazi di consumo governativi nei comuni aperti sottoindicati, si rende pubblicamente noto quanto segue:

1. L'appalto si fa per cinque anni, dal 1° gennaio 1871 al 31 dicembre 1875

2. L'appaltatore dovrà provvedere anche alla riscossione nei comuni appaltati delle addizionali e dazi comunali, dividendo con ciascun municipio le spese secondo i proventi rispettivi, a termine degli articoli 15, 17 della legge 3 luglio 1864, num. 1827, e dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1870, e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazi interni di consumo approvato col Reale decreto 25 agosto 1870, n. 5840, dei capitoli d'onere.

3. Il canone annuo complessivo per tutti i comuni sottoindicati è di lire cinquantottomila seicento trenta (58,630).

I comuni pei quali si procede al presente appalto sono i seguenti:

Ascoli Satriano, Bovino, Castelluccio dei Sauri, Panni, Candela, Deliceto, Sant'Agata di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Faeto e Tróia, compresi nel circondario di Bovino.

4. Gl'incanti si faranno per mezzo di offerte segrete presso questa Intendenza di finanza, nei modi stabiliti dal regolamento approvato col R. decreto del 25 gennaio 1870, n. 5452, aprendo l'asta alle ore 12 meridiane del giorno di sabato 5 novembre prossimo venturo.

5. Chiunque intende concorrere all'appalto dovrà unire ad ogni scheda di offerta la prova di aver depositato a garanzia della medesima nella Tesoreria provinciale una somma eguale al decimo dell'importo complessivo dei canoni per l'intero quinquennio attribuiti ai comuni compresi nell'appalto.

6. L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto in questa città capoluogo della provincia.

Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persone da nominare.

7. Presso quest'Intendenza, presso la sottoprefettura di Bovino e della prefettura di questa provincia saranno ostensibili i capitoli d'onere.

Presso questa Intendenza inoltre sarà ostensibile l'elenco dei consorzi e comuni aperti della provincia, abbuonati alla riscossione dei dazi governativi, coll'indicazione del canone complessivo di ciascuno, e ciò per gli effetti dell'art. 28 dei capitoli d'onere.

8. La scheda contenente il minimo prezzo di aggiudicazione sarà dal Ministero inviata all'Intendente di finanza.

9. Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso, scadente col giorno di domenica 20 novembre, alle ore dodici meridiane, il periodo di tempo per le offerte del ventesimo, a termini dell'articolo 59 del regolamento succitato.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte d'aumento ammessibili, a termini dell'art. 60 del regolamento stesso si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto da tenersi il giorno di martedì 6 dicembre p. v., alle ore 12 mer., col metodo dell'estinzione delle candele.

10. Seguita l'aggiudicazione definitiva, si procede alla stipulazione del contratto a termini dell'articolo 5 dei capitoli d'oneri.

11. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvi gli effetti dell'art. 83 del succitato regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capoluoghi di circondario di questa provincia, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nella gazzetta *La Capitanata*, nella quale si fanno le inserzioni legali per la provincia.

Foggia, addì 9 ottobre 1870.

Il Segretario: P. E. MONDINO.

3407 *Visto l'Intendente*: PICCONE.

Avviso.

Il Sindaco del comune di Orbetello fa noto che è tuttora vacante la condotta medico-chirurgica di Talamone, cui è annesso l'annuo stipendio di L. 2,000 e gli oneri descritti nell'avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 1870.

Sono invitati tutti gli esercenti che bramassero concorrervi ad inviare le loro istanze, redatte in carta da bollo e corredate degli opportuni e prescritti documenti al di lui uffizio, entro 20 giorni dalla inserzione del presente avviso in questa Gazzetta.

Orbetello — Dal municipio li 12 ottobre 1870.

3399 *Il Sindaco*: G. SORDINI.

Banca Agricola Nazionale

Approvata con R. Decreto 17 marzo 1870.

FIRENZE — Via Cavour, numero 9

Si prevengono i signori azionisti che questo Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 corrente ha deliberato di chiamare il versamento del quarto decimo sulle azioni sottoscritte.

S'invitano quindi i medesimi ad eseguire un tal versamento in Firenze presso la sede della Società, via Cavour, num. 9, o nelle altre città presso le sue succursali ed agenzie, nel termine di 30 giorni da oggi, a forma di quanto dispone l'art. 14 dello statuto sociale; diffidandoli che in caso di non pagamento nel termine predetto verrà promossa la vendita delle rispettive azioni in ritardo al prezzo di Borsa a seconda del disposto del successivo art. 15 dello statuto medesimo, ed in difetto di oblatori ne verrà dichiarato il decadimento a vantaggio della Società.

Quegli azionisti poi che volessero effettuare il versamento anche degli ulteriori decimi, e rendere pienamente liberate le loro azioni, godranno sui pagamenti anticipati l'abbuono in ragione del 6 per 100 all'anno.

Firenze, li 17 ottobre 1870.

3436 **Il Consiglio d'Amministrazione.**

Il Sindaco della città di Siena

Vista la deliberazione consigliare del dì 24 settembre 1870, debitamente approvata dalla Regia prefettura nel dì 3 ottobre successivo,

Rende noto:

È aperto il concorso per titoli o per esame o per l'uno e l'altro modo ad un tempo, per il conferimento del vacante posto di segretario di questo comune, al quale ufficio è annesso l'annuo stipendio di lire duemila cinquecento.

Coloro che intendono aspirarvi dovranno presentare od inviare franche di porto, non più tardi del dì 15 novembre prossimo futuro, alla segreteria municipale le loro istanze, scritte in carta da bollo e corredate della patente d'idoneità all'ufficio di segretario comunale, dei documenti constatanti l'età e la morale condotta, e di ogni altro titolo che reputeranno all'uopo utile ed opportuno.

Tutti i documenti sovraindicati dovranno essere redatti in forma legale ed autentica, e quelli relativi alla moralità non saranno ritenuti attendibili se non portino ancora una recente data.

In ogni domanda dovrà essere specificato il modo di concorso che dal postulante si preferisce.

L'esame avrà luogo in una sala del palazzo comunale nel dì trenta novembre prossimo e nei giorni successivi occorrendo; perciò quelli attendenti che dichiareranno concorrere in tal modo dovranno presentarsi alla segreteria comunale nel giorno sopraindicato non più tardi delle ore 9 antimeridiane.

Siena, dal palazzo comunale, li 10 ottobre 1870.

3357 *Il Sindaco*: L. BANCHI.

Municipio di Grosseto

Ai termini della ministeriale dei lavori pubblici 17 agosto 1870, n. 35857/2626, il Sindaco del comune di Grosseto

Rende pubblicamente noto:

Che facendo seguito all'avviso pubblicato il 9 marzo 1870 ed inserto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 12 marzo stesso, num. 71, sono ostensibili a chiunque interessato nella segreteria comunale da oggi e per giorni 15 dalla inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, sono depositati la relazione ed il piano di massima o nuova pianta esplicativa delle espropriazioni domandate per causa di pubblica utilità di parte degli stabili dei signori fratelli Ricci, onde agli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 25 giugno 1865, chiunque possa prenderne cognizione e fare le sue osservazioni in scritto.

Grosseto, dal municipio, li 13 ottobre 1870.

3416 *Il Sindaco ff*: ENRICO FRONTINO.

Avviso.

Essendo fino dal 30 settembre decorso avvenuta la morte di Angiolo Raffaello Gori, esercente la drogheria in via Calimara, n. 10, il sottoscritto tutore dei figli minori del medesimo invita tutti coloro che hanno da vantare crediti contro il defunto Gori, di presentare i loro titoli al sottoscritto, dimorante in via Ricasoli, n. 20, piano primo, nel tempo e termine di un mese da oggi, decorso il quale la tutela deverrà alla liquidazione del patrimonio del defunto nei modi di ragione.

Firenze, 18 ottobre 1870.

3389 Ing. GIULIO FREDIANI.

Avviso. 3393

Non avendo avuto luogo la mattina del 14 stante, per mancanza di sufficienti offerte, la vendita dei mobili, libri e quant'altro spettante all'eredità del fu dottor Gesualdo Bardini, il notaro Francesco Atticciati, a ciò delegato, rende noto che si procederà la mattina del 21 ottobre corrente, a ore undici, alla vendita stessa nel locale già designato via Parione, n. 18, e ciò sulla offerta di lire duemila (2000) fatta dal signor Francesco Giusti, per rilasciarsi e liberarsi gli oggetti stessi o al detto signor Giusti, o a chi aumenterà maggiormente l'offerta suddetta.

Firenze, 15 ottobre 1870.

Ser FRANCESCO ATTICCIATI, not.
GIUSEPPE MERLINI, curatore.

Avviso.

Con dichiarazione emessa nella cancelleria della pretura del mandamento primo di Firenze li dodici ottobre stante, la signora Erminia del fu Domenico Bruschi vedova del fu Vincenzo Ponti, nell'interesse della propria figlia minore Giuseppina Ponti, ha dichiarato di accettare col benefizio d'inventario l'eredità relitta dal detto fu Vincenzo Ponti del fu Paolo respettivo marito e padre, decesso in questa città nel dì 8 ottobre anno corrente.

Dalla cancelleria della pretura suddetta.

Li 14 ottobre 1870.

Il cancelliere
3394 C. ALESSANDRI.

Avviso. 3403

Lazzaro Bonajuti ed i suoi figli Lorenzo e Carlo, maggiori di età, deducono a pubblica notizia, ed a tutti gli effetti di ragione, che non riconosceranno gl'impegni assunti o contrattazioni fatte sotto qualsiasi forma dall'altro figlio e fratello in età minore Ettore Bonajuti.

Siena, 15 ottobre 1870.

Avviso.

Il sottoscritto, camarlingo del comune di Vicchio, rende noto al pubblico di avere personalmente e direttamente assunto l'esercizio del suo ufficio, per cui da questo giorno cessa la qualità di camarlingo sostituto fin qui tenuta dal signor Lorenzo Fabbrini.

Vicchio, li 22 settembre 1870.

Il camarlingo
3411 F. FABBRINI.

INTENDENZA DI FINANZA DI FOGGIA

Avviso d'asta

per l'appalto delle riscossioni dei dazi di consumo governativi nei comuni aperti posti nel circondario di Foggia.

Dovendosi provvedere all'appalto per la riscossione dei dazi di consumo governativi nei comuni aperti sottoindicati, si rende pubblicamente noto quanto segue:

1. L'appalto si fa per cinque anni, dal 1° gennaio 1871 al 31 dicembre 1875.

2. L'appaltatore dovrà provvedere anche alla riscossione nei comuni appaltati delle addizionali e dazi comunali, dividendo con ciascun municipio le spese secondo i proventi rispettivi, a termine degli art. 15 e 17 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, e dell'art. 2 della legge 11 agosto 1870, e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazi interni di consumo approvato col Real decreto 25 agosto 1870, n. 5840, e dei capitoli d'onere.

3. Il canone annuo complessivo per tutti i comuni sottoindicati è di lire quarantanovemila duecento sessanta (49,260).

I comuni pei quali si procede al presente appalto sono i seguenti:

Ortanova, Stornarella, Saline, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli, Alberona, Biccari, Roseto Valfortore, Motta Montecorvino, Volturara Appula, Volturino, Manfredonia e Vieste, compresi nel circondario di Foggia.

4. Gli incanti si faranno per mezzo di offerte segrete presso questa Intendenza di Finanza, nei modi stabiliti dal regolamento approvato col R. decreto del 25 gennaio 1870, num. 5452, aprendo l'asta alle ore dodici meridiane del giorno di lunedì 7 novembre prossimo venturo.

5. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire ad ogni scheda di offerta la prova d'aver depositato a garanzia della medesima nella Tesoreria provinciale una somma eguale al decimo dell'importo complessivo dei canoni per l'intero quinquennio attribuiti ai comuni compresi nell'appalto.

6. L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto in questa città capoluogo della provincia.

Non si terrà conto alcuno delle offerte fatte per persone da nominare.

7. Presso quest'Intendenza, presso la sottoprefettura di Bovino e Sansevero e della prefettura di questa provincia saranno ostensibili i capitoli d'oneri.

Presso questa Intendenza inoltre sarà ostensibile l'elenco dei consorzi e comuni aperti della provincia abbonati alla riscossione dei dazi governativi, coll'indicazione del canone complessivo di ciascuno, e ciò per gli effetti dell'art. 28 dei capitoli d'oneri.

8. La scheda contenente il minimo prezzo d'aggiudicazione sarà dal Ministero inviata all'Intendente di finanza.

9. Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso, scadente col giorno di martedì 22 novembre, alle ore 12 meridiane, il periodo di tempo per le offerte del ventesimo, a termini dell'art. 59 del regolamento succitato.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte d'aumento ammessibili, a termini dell'articolo 60 del regolamento stesso si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto da tenersi il giorno 8 dicembre, p. v., alle ore 12 meridiane, col metodo dell'estinzione delle candele.

10. Seguita l'aggiudicazione definitiva, si procede alla stipulazione del contratto a termini dell'art. 5 dei capitoli d'onere.

11. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle Finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvi gli effetti dell'art. 83 del precitato regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capoluoghi di circondario di questa provincia, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nella gazzetta *La Capitanata*, nella quale si fanno le inserzioni legali per la provincia.

Foggia, addì 10 ottobre 1870.

Il Segretario: P. E. MONDINO.

3408 *Visto l'Intendente*: PICCONE.

Strade Ferrate Meridionali

Introiti della settimana dal 3 al 9 settembre 1870.

RETE ADRIATICA E TIRRENA (chilometri 1298).

Viaggiatori n° 102,241	L. 174,422 61	
Trasporti a grande velocità	» 24,684 84	
Id. a piccola id.	» 46,729 75	
Introiti diversi	» 645 55	L. 246,482 75
Prodotto chilometrico		L. 189 69

SETTIMANA CORRISPONDENTE NEL 1869.

Rete Adriatica e Tirrena (chilometri 1296)	L. 236,530 61	
Prodotto chilometrico		L. 182 51
Aumento dei prodotti per chilometro nella settimana		L. 7 38

Introiti dal 1° gennaio 1870.

Rete Adriatica e Tirrena (chilom. 1296 81)	L. 8,730,580 31	
Prodotto chilometrico		L. 6,732 20

Introiti corrispondenti nel 1869.

Rete Adriatica e Tirrena (chilom. 1287 12)	L. 8,115,720 17	
Prodotto chilometrico		L. 6,305 33
Aumento dei prodotti per chilom. dal 1° gennaio 1870		L. 426 87

3175

Strade Ferrate Meridionali

Introiti della settimana dal 10 al 16 settembre 1870.

RETE ADRIATICA E TIRRENA (chil. 1,298)

Viaggiatori n° 107,692	L. 194,548 40	
Trasporti a grande velocità	» 23,719 45	
Trasporti a piccola velocità	» 55,706 95	
Introiti diversi	» 759 65	L. 274,734 45
Prodotto chilometrico		L. 211 66

SETTIMANA CORRISPONDENTE NEL 1869.

Rete Adriatica e Tirrena (chilometri 1296)	L. 286,191 81	
Prodotto chilometrico		L. 220 82
Diminuzione dei prodotti per chilometro nella settimana		L. 9 16

Introiti dal 1° gennaio 1870.

Rete Adriatica e Tirrena (chilometri 1296 87)	L. 9,005,314 79	
Prodotto chilometrico		L. 6,943 88

Introiti corrispondenti nel 1869.

Rete Adriatica e Tirrena (chilometri 1287 36)	L. 8,401,911 98	
Prodotto chilometrico		L. 6,526 47
Aumento dei prodotti per chil. dal 1° gennaio 1870		L. 417 41

3284

SITUAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE

NEL REGNO D'ITALIA

A tutto il giorno 17 settembre 1870.

ATTIVO.

Voce	L.
Numerario in cassa nelle Sedi e Succursali . . . L.	150,370,218 23
Esercizio delle zecche dello Stato	14,399,467 86
Stabilimenti di circolazione per fondi somministrati (R. Decreto 1° maggio 1866)	36,450,250 »
Portafoglio	239,306,304 09
Anticipazioni nelle sedi e succurs.	48,131,340 47
Effetti all'incasso in conto corrente	307,241 70
Fondi pubblici applicati al fondo di riserva	16,003,975 »
Tesoro dello Stato (L. 27 febbr. 1856)	175,874 56
Tesoro dello Stato Conto mutuo di 450 milioni in biglietti (Legge 11 agosto 1870)	450,000,000 »
Tesoro dello Stato. Conto mutuo di 50 milioni in oro (Legge 11 agosto 1870)	3,500,000 »
Anticipazione al Governo (decreti 1° ottobre 1859 e 29 giugno 1865)	32,218,880 »
Immobili	7,745,423 57
Azioni da emettere	20,000,000 »
Azionisti, saldo azioni	4,550 »
Debitori diversi	7,771,755 57
Spese diverse	2,032,471 97
Indennità agli azionisti della cessata Banca di Genova	433,333 40
Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico, in cassa	33,377,000 »
Depositi volontari liberi	187,793,944 88
Depositi obbligatori e per cauzione	27,384,847 63
Tesoro conto mutuo di 50 milioni in biglietti (Legge 21 agosto 1870)	5,000,000 »
	L. 1,282,456,878 93

PASSIVO.

Voce	L.
Capitale . . . L.	100,000,000 »
Biglietti in circolazione	784,864,822 60
Id. somministrati agli stabilimenti di circolazione	36,450,250 »
Fondo di riserva	16,000,000 »
Tesoro dello Stato conto corrente (Disponibile)	»
Tesoro dello Stato conto corrente (Non disponibile)	23,156,888 62
Conti correnti (disponibile) nelle sedi e succursali	44,163,252 81
Id. (non disponibile) id	35,490,332 67
Biglietti all'ordine a pagarsi (art. 21 degli statuti)	9,500,272 34
Mandati e lettere di credito a pagarsi	1,565,306 27
Dividendi a pagarsi	419,107 50
Pubblica alienazione delle obbligazioni Asse ecclesiastico	26,772 63
Creditori diversi	8,088,018 90
Deposito obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	33,377,000 »
Depositanti d'oggetti e valori diversi	215,178,792 51
Risconto del semestre precedente e saldo profitti	1,400,433 40
Benefizi del semestre in corso	2,775,628 65
	L. 1,282,456,878 93

Visto: *L'Ispett. sulle Società comm. ed Istituti di credito*
3191 G. Mirone.

Per autenticazione
Il Direttore Generale: Bombrini.

Situazione del Banco di Sicilia al 30 settembre 1870

Attivo.

Voce	Dettaglio	Parziale	Totale
Sconti	Effetti commerciali in portafogli	L. 4,358,617 66	
	Cedole di rendita sullo Stato	» 9,569 92	
	Boni del Tesoro emessi dal Governo	2,746,966 27	7,115,153 85
Anticipazioni sopra titoli diversi			2,031,923 74
Effetti	In sofferenza	L. 100,589 30	
	All'incasso	» 32,278 36	132,867 66
Esistenza nei tesori del banco	Numerario effettivo immobilizzato nelle sedi di Palermo e Messina . . L. 18,000,000 » ; Id. conto libero . . » 1,030,005 98	19,030,005 98	
	Biglietti di Banca Nazionale	6,865,811 »	
	Ordinativi del Consiglio per aumento al capitale del negoziato	6,200,000 »	32,095,816 98
Debitori e creditori diversi			924 87
Titoli dello Stato acquistati dal Banco rend. L. 5 47			54 »
Spese di amministrazione			95,300 40
		Totale . . .	L. 41,472,041 50

Passivo.

Voce	L.
Fedi, polizze e polizzini in circolazione	L. 16,716,712 54
Conti correnti senza interessi (madrefedi)	» 1,995,525 79
Biglietti somministrati dalla Banca Nazionale ai sensi dell'articolo 6 del R. decreto del 1° maggio 1866	» 10,591,750 »
Creditori per avanzo sulla vendita della rendita pignorata	» 367 88
Aumento al capitale	» 6,200,000 »
Capitale patrimoniale del Banco	» 5,751,577 13
Tassa dell'1 10 p. 100	» 2,730 17
Ricchezza mobile sugli stipendi	» 3,759 98
Fondo sulla ritenuta del 2 1/2 p. 100 sugli stipendi	» 1,566 63
Utili generali	» 208,051 38
Totale . . .	L. 41,472,041 50

Palermo, ottobre 1870.

Visto
Il Direttore Generale
A. RADICELLA.

Il Ragioniere capo
V. RICCA.

Per copia conforme:
Il Segretario Generale: GIUSEPPE CIOTTI.

3300

Avviso.

Autorizzato dal decreto 13 luglio passato del Ministero di Grazia e Giustizia, il sottoscritto, nella sua qualità di padre e legale rappresentante del minorenne suo figlio Egisto Polanzani, porta a pubblica notizia che in ordine al testamento 27 maggio 1867, con cui il defunto Sebastiano Venier da Pordenone istituiva erede della sua sostanza il detto Egisto Polanzani, semprechè raggiunga l'età di anni 21, coll'obbligo di aggiungere al proprio cognome quello di Seberveni, ha fatta al sullodato Ministero analoga dimanda.

Invita quindi chiunque potesse aver interesse a fare la relativa opposizione nel termine fissato dall'ordinanza del tribunale di appello in Venezia 12 maggio 1867, n. 11620.

3359 ANTONIO POLANZANI.

FIRENZE — Tip. EREDI BOTTA

Un supplemento alla Gazzetta d'oggi contiene avvisi d'asta ed avvisi giudiziari